

**COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA FINANZIARIA**

**UFFICIO STIPENDI**

N.ro 20  DEL 03.02.2017	OGGETTO: DIPENDENTE FILIPPETTI FAUSTO- ASSENZE PER MALATTIA – RIDUZIONI STIPENDIALI.
-------------------------------	--

In data 03/02/2017 nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE* -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doil. Tononi Roberto

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE* -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doil. Tononi Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 11.5.2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016;
- Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;

- Visto che il dipendente Sig. Filippetti Fausto è rimasto assente dal servizio, per malattia, dal 23/01/2017 al 28/01/2017 per complessivi giorni 6;
- Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, che testualmente recita:
 

“Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”
- Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma;
- Visto l'art. 21 del C.C.N.L. 6 /7/1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112;
- Ritenuto di dover determinare la parte di trattamento economico che deve essere decurtata in base alla normativa citata;
- Visto che, in ordine alla definizione di trattamento economico fondamentale:
  - l'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:
 

“1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.”
  - L'art. 10 del C.C.N.L. 9 maggio 2006, pur definendo la nozione di retribuzione non fa alcun riferimento al concetto di trattamento economico fondamentale;
- Ritenuto, comunque, di poter identificare il trattamento economico fondamentale con la retribuzione base mensile di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del C.C.N.L. 9 maggio 2006;
- Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare fra gli assegni fondamentali, anche:
  - la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbili;

## DETERMINA

- Di non corrispondere al dipendente Sig. Filippetti Fausto il trattamento economico accessorio a lui spettante per i seguenti giorni:  
dal 23/01/2017 al 28/01/2017 per complessivi giorni 6
- Di dare atto che le voci stipendiali accessorie spettanti al suddetto dipendente sono le seguenti:
  - Indennità' di comparto corrente
  - Indennità' di comparto 2002
  - Indennità di funzione
- Di dare atto che la trattenuta in oggetto verrà effettuata nella prima mensilità da liquidare.

DETERMINAZIONE N. 20

DEL 3/2/2017

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO~~

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

~~A P P O N E~~

Il visto di regolarità contabile

~~A T T E S T A~~

La copertura finanziaria della spesa.

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tonelli Roberto